ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

# Art. 29

## Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo o nello elenco speciale nonche' in materia disciplinare o di eleggibilita' possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma. Il Collegio e' integrato da due biologi iscritti nell'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma. Il tribunale provvede in camera di Consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello avverso la sentenza del tribunale e' deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte di appello di Roma il cui Collegio e' integrato da due biologi iscritti nell'albo e nominati a norma del secondo comma.

Versione in vigore dal 1 luglio 1967, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento della professione di biologo |
| Estremi | Legge 24 maggio 1967, n. 396 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-29-impugnazioni-delle-deliberazioni-del-consiglio-nazionale-dei-biologi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it